



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 322/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69766** depositato il 20.12.2024, proposto da **D. M. L.** nato a OMISSIS (CF: OMISSIS); **B. E.**, nata a OMISSIS (C.F: OMISSIS); **V. N.** nato il OMISSIS (C.F. OMISSIS), elett.te domiciliati in Palermo presso lo studio dell'Avv. Benedetta Zerbo, da cui, giusta procura in atti, sono rappresentati e difesi;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., CF: 80185250588, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dal dott. Renzo Cavadi (CVDRNZZ79H25G273W) e dal dott. Pietro Velardi, (VLRPTR66R27G273S), funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 - Palermo (PA) - pec: usppa@postacert.istruzione.it;

e nei confronti di

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Avv. Francesco Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Avv. Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, con cui elettivamente domicilia in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti, fatta istanza di CTU contabile, hanno richiesto a questa Corte di *“accertare il [loro] diritto...alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché alla corresponsione delle differenze pensionistiche ed economiche maturate e non corrisposte in virtù dei previsti incrementi contrattuali RIA, oltre regolarizzazione contributiva – previdenziale, come qualificati e quantificati in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che verrà determinata a mezzo di c.t.u. o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice Istat relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. Att. C.p.c.). - procedere, laddove i contributi risultassero prescritti e*

quindi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, a considerare utili ai fini del trattamento di quiescenza tali periodi in applicazione dello speciale regime di cui all'art. 31 della L. n. 610/52, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'onere quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo di cui all'art. 13 della L. n. 1338/62"

2. Espongono, a suffragio delle conclusioni rassegnate, che la posizione di ciascuno di essi consiste nella seguente:

- D. M. L. è stato assunto, con decorrenza giuridica 1/9/1992 ed economica 26/11/1992, con un riconoscimento di anzianità di servizio pre-ruolo dall'anno scolastico 1981/82, con profilo di docente non laureato di scuola secondaria di secondo grado. Lo stesso è stata collocato in quiescenza dal 1/9/2021 e, alla data del 31.12.1993, aveva maturato il numero minimo di 12 anni di servizio - sesta qualifica funzionale;

- B. E. è stata assunta, con decorrenza giuridica ed economica 10/9/1985 e con profilo di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado. La stessa è collocata in quiescenza dal 1/9/2022 e, alla data del 31.12.1993, ha maturato il numero minimo di 8 anni di servizio - settima qualifica funzionale;

- V. N. è stato assunto con decorrenza giuridica 10/9/1981 ed economica 12/11/1981, con profilo di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado. Lo stesso è collocato in quiescenza dal 1/9/2022. Alla data del 31.12.1993, ha maturato il numero di 15 anni di servizio - settima qualifica funzionale.

3. Ricostruito il *dictum* della sentenza n. 4/2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - e secondo la quale “[l]’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge - i ricorrenti assumono che essi, in quanto facenti parte della platea di dipendenti che hanno maturato i requisiti di anzianità necessari (“almeno 5 anni di servizio oppure o 10 anni di servizio o 20 anni di servizio”), hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato, con l’attribuzione di tutte quelle differenze pensionistiche ed economiche maturate negli ultimi cinque anni e dovute per effetto del riconosciuto beneficio della maggiorazione della RIA, che incide positivamente sia sulla liquidazione del TFS che sul successivo calcolo dell’assegno pensionistico. Per tale via, dunque, l’amministrazione datoriale è tenuta al riconoscimento economico e giuridico dei benefici in discussione nonché a corrispondere le

differenze economiche dovute in virtù della riconosciuta maggiorazione RIA ed a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico, quale conseguenza della citata sentenza della Corte costituzionale.

4. In data 15.04.2025, si è costituito in atti il Ministero intimato, deducendo la infondatezza del ricorso. Operata anch'esso una sintetica ricostruzione del dictum costituzionale, questo convenuto - con il suffragio di giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - chiarisce che le sentenze della Consulta, quali quelle del tipo che qui occupano, non possono influire e impattare sui rapporti giuridici ormai esauriti, ossia sorti precedentemente alla stessa pronuncia della Corte Costituzionale, e che risultino ormai chiusi e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili o, ancora, del decorso dei termini di prescrizione (quinquennale) dei crediti retributivi, che nel pubblico impiego contrattualizzato decorrono sempre dal momento di loro progressiva insorgenza. Su questa premessa, evidenzia che la fattispecie concreta appartiene senz'altro ai rapporti esauriti: ciò che vota a reiezione il ricorso.

5. In data 02 maggio 2025, si è altresì costituito INPS, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Sostiene INPS che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di domanda amministrativa ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. Nel merito, perora l'infondatezza della domanda introduttiva in quanto, ai sensi

della circolare INPS N.26 del 13.02.2019, è compito dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento di pensione attraverso la procedura telematica, provvedendo alla rettifica della posizione assicurativa ed all'aggiornamento dei dati "ultimo miglio" degli ex dipendenti. Ad oggi, tuttavia, tale aggiornamento, in riferimento alla maggiorazione Ria, non è stato effettuato. L'operato di parte convenuta è quindi incensurabile.

6. All'odierna udienza, l'Avvocato Zerbo, nell'interesse di parte ricorrente, ha aderito all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c., richiedendo che si disponga comunque la compensazione delle spese. L'Avvocato Norrito, nell'interesse di INPS, si riporta in atti, unendosi alla richiesta di compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. (secondo cui "i ricorsi sono inammissibili ... quando: ... b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere..."), in quanto - stando agli atti di causa ed alle espresse ammissioni delle parti in sede di udienza di discussione - non preceduto da domanda amministrativa degli interessati affinché le

amministrazioni coinvolte, ciascuna per quanto di competenza, estendessero alla loro posizione gli effetti favorevoli della sentenza n. 4/2024 del Giudice delle Leggi. In ragione di tale omissione, le amministrazioni convenute non hanno potuto istruire il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti per accogliere/denegare l'istanza amministrativa degli odierni ricorrenti.

2. Ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., nonché del comportamento leale e collaborativo di parte ricorrente dimostrato nel corso dell'udienza di discussione, le spese di lite possono compensarsi integralmente fra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione del provvedimento alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **20 maggio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

